

# **STATUTO**

\*\*\*

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SCOPI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

#### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita l'Associazione denominata "LINK 2.0".

L'Associazione persegue, a tempo indeterminato e senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte prevalentemente a favore degli associati.

L'Associazione ha sede in Bologna (BO), attualmente via Fantoni 21.

#### **Art. 2 - Scopi e funzioni**

L'Associazione si riconosce nella partecipazione democratica e nelle pari opportunità, nei valori della libertà, della giustizia, della pace, dell'equità sociale, della solidarietà e della tutela dell'ambiente.

L'Associazione opera con lo scopo di:

2 creare le condizioni economiche ed organizzative atte allo sviluppo di attività di produzione e diffusione culturale in diversi settori disciplinari di carattere artistico, visuale, musicale, performativo, editoriale, telematico e multimediale, di informazione sociale;

2 privilegiare, altresì, quei progetti e quelle produzioni che siano particolarmente attente ai problemi della ricerca, della sperimentazione, e della innovazione linguistica e contenutistica;

2 promuovere e valorizzare le competenze e le capacità artistiche, relative alla produzione e ai servizi nel cosiddetto settore multimediale;

2 favorire la comunicazione tra i cittadini, la comunità locale, le istituzioni, sperimentando e proponendo nuove modalità e opportunità di partecipazione culturale, civile, sociale e politica;

2 promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti di cittadinanza, sostenendo istanze, petizioni, consultazioni, istruttorie pubbliche, conferenze di servizi, comitati e associazioni, al fine anche di migliorare l'efficacia della Pubblica Amministrazione e le garanzie per le persone;

2 promuovere iniziative e proposte per favorire negli ambiti di vita familiare, lavorativa, civile e politica la pari opportunità per tutti;

2 promuovere e sostenere istanze, iniziative e progetti che consentano alle giovani generazioni di fruire di condizioni più favorevoli e di maggiori possibilità di vivere autonomamente la propria vita, con particolare riferimento alla qualità della medesima;

2 promuovere la solidarietà nei confronti dei più deboli, i meno tutelati e i più svantaggiati attraverso il sostegno alle attività ed iniziative di auto aiuto,

del volontariato e del terzo settore per contribuire a garantire i diritti di tutti ad accedere e partecipare pienamente alla vita della comunità;

2 promuovere e sostenere iniziative e proposte di coinvolgimento attivo e partecipato della popolazione sui temi della multiculturalità e multietnicità, per contrastare disegualianze ed esclusioni e favorire la tolleranza e la convivenza civile;

2 valorizzare reti di relazioni tra ambiti, settori e attività culturali, sociali ed economiche per favorire, attraverso lo scambio di esperienze, la promozione e l'innovazione del sistema locale;

2 sostenere la valorizzazione del lavoro, in tutte le sue forme, come riferimento indispensabile di determinazione delle scelte di sviluppo evidenziandone le capacità e le competenze, estendendo tutele e diritti fondamentali anche alle fasce meno protette, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo e tutela del cosiddetto lavoro "atipico" e della produzione culturale prevedendo anche attività di formazione interna e di diffusione didattica;

2 operare per la tutela dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi;

2 promuovere la formazione culturale, sociale e professionale permanente e articolata per corrispondere alle esigenze di conoscenza, competenza e capacità di una società sempre più complessa;

2 contribuire allo sviluppo di attività, comunità professionali e reti formali e informali di interazione e collaborazione nel settore privato e pubblico, con riferimento particolare ai servizi per le persone e le imprese, alla diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione multimediale;

2 promuovere azioni di reciprocità e mutualità tra i soci al fine di dare risposte concrete alle necessità, offrire opportunità e competenze sociali e professionali e formulare proposte progettuali;

2 contribuire alla riqualificazione urbana attraverso la proposta e la progettazione di interventi e infrastrutture, di nuovi spazi e opportunità per lo sviluppo equilibrato e la vivibilità della città e del territorio;

2 operare per la progressiva eliminazione di ogni forma di inquinamento e per un uso equo delle risorse al fine di migliorare le condizioni di vita e rispondere alle necessità delle generazioni future;

2 promuovere una nuova cultura del tempo, operando per l'armonizzazione degli orari dei servizi con quelli dei cittadini. Per un tempo inteso come vita da vivere e non come risorsa limitata.

**A tali fini l'Associazione:**

2 promuove ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico, statistico in ordine a temi riguardanti la politica, la cultura, l'economia, l'organizzazione sociale e professionale, la tutela dell'ambiente, l'informazione e la comunicazione, la società, la tutela

della salute degli uomini e degli animali, la gestione del territorio e più in generale i rapporti, i diritti e i doveri dei cittadini;

2 organizza, promuove, partecipa, pubblicizza e coordina, anche insieme ad altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica, manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio e approfondimento, corsi di apprendimento e divulgazione, tavole rotonde anche specialistiche sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo o anche solo genericamente, agli scopi dell'**Associazione**;

2 organizza, promuove, partecipa, pubblicizza e coordina, anche insieme ad altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica, feste, spettacoli, incontri, attività editoriali, anche per via telematica, attività radiofoniche e televisive, nel rispetto della normativa vigente, fiere ed eventi culturali ed artistici;

2 accetta donazioni, lasciti, sottoscrizioni e contributi di qualunque natura e genere da parte di persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati, società di persone e di capitali;

2 effettua operazioni mobiliari e immobiliari di qualsiasi natura; per il perseguimento degli scopi associativi, l'**Associazione** potrà collaborare e prestare informazioni a Enti Pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli di intesa.

L'**Associazione** si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, promuove borse di studio per giovani laureati o laureandi su attività istituzionali dell'**Associazione**. Si avvale, inoltre, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3 - Requisiti degli Associati**

Possono far parte dell'**Associazione**, accettando il presente Statuto e i regolamenti emanati dagli organi competenti, tutte le persone, cittadini italiani o stranieri, che ne condividono gli scopi associativi e che ne facciano richiesta.

Possono inoltre far parte dell'**Associazione** Enti che condividono gli scopi associativi secondo modalità di ammissione e di partecipazione all'attività associativa che saranno stabilite dal **Consiglio Direttivo**.

### **Art. 4 - Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione all'**Associazione** deve contenere la dichiarazione di accettare il presente Statuto nonché i necessari dati identificativi.

La domanda è accettata mediante annotazione effettuata dal **Consiglio Direttivo**.

Presso la sede dell'**Associazione** è tenuto l'elenco ufficiale aggiornato degli Associati.

### **Art 5 - Durata dell'iscrizione - Recesso - Esclusione**

L'iscrizione in qualità di Associato è a tempo indeterminato, fatto salvo il recesso.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell'Associazione.

Oltreché nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve manifestare la propria volontà di recesso mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, consentono il recesso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione del libro dei soci e non dà diritto al rimborso delle quote.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, e su mozione presentata al Presidente, previa delibera con parere favorevole del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che si sia reso insolvente nei confronti dell'Associazione dei contributi associativi, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli soci gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

- la rigorosa osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico dei soci dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- il mantenimento da parte del socio, nello svolgimento della propria attività, di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l'immagine dell'Associazione;
- l'applicazione, nello svolgimento dei servizi assegnati ai soci, degli standard qualitativi preventivamente indicati dagli organi statutari nell'ambito di quanto indicato dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
- la regolare partecipazione alle assemblee;
- l'armonica convivenza degli associati secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti negli Organi dell'Associazione;
- non tenere un comportamento che in qualche modo arrechi danni anche morali all'Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

### **Art. 6 - Diritti degli Associati**

L'Associato in regola con i versamenti dei contributi associativi **gode di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo nelle Assemblee**. L'Associato, in regola con i versamenti dei contributi associativi ha diritto di consultazione, di assistenza, di informazione, di utilizzazione degli eventuali servizi presso gli uffici dell'**Associazione**. L'Associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al **Presidente**.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile a nessun titolo.

#### **Art. 7 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.

### **TITOLO II**

#### **ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 8 - Organi e cariche dell'Associazione**

Sono organi sociali elettivi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;**
- b) il Consiglio Direttivo;**
- c) il Presidente;**
- d) il Tesoriere.**

#### **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea deve essere celebrata in via **ordinaria** ogni **1 (uno) anni** entro il mese di **dicembre**.

Nell'ipotesi di Assemblea **straordinaria**, l'Assemblea può disporre di un termine diverso, la convocazione dovrà essere effettuata dal **Presidente**, secondo le modalità previste dal successivo articolo **13**, dando applicazione ad apposita delibera del **Consiglio Direttivo**, almeno **15 (quindici) giorni** prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata in via **straordinaria** a richiesta motivata, da inoltrarsi al **Consiglio Direttivo** e sottoscritta da almeno un terzo degli Associati. Il **Consiglio Direttivo** può deliberare la convocazione di un'Assemblea straordinaria - per ragioni motivate - con la maggioranza dei **tre quarti** del **Consiglio Direttivo** stesso.

#### **Art. 10 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un **Presidente**, coadiuvato da un segretario, che sovrintende al suo svolgimento nonché singole Commissioni per l'adempimento delle seguenti funzioni:

1. **verifica dei poteri;**
2. **modifiche o integrazioni statutarie;**
3. **mozione conclusiva;**
4. **elettiva degli organi sociali;**

All'Assemblea viene presentata, dal **Presidente** uscente, una relazione approvata dal **Consiglio Direttivo** uscente e una relazione del Tesoriere uscente.

#### **Art. 11 - Poteri dell'Assemblea**

I poteri dell'Assemblea sono:

- a) approvare o modificare lo Statuto;
- b) discutere e approvare i programmi di attività dell'**Associazione** in applicazione dell'art. **2** del presente Statuto, definire le linee guida di esecuzione;
- c) eleggere le cariche sociali previste dallo statuto;
- d) deliberare in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei membri del **Consiglio Direttivo**;
- e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

#### **Art. 12 - Validità e decisioni dell'Assemblea**

In **prima convocazione**, l'Assemblea è valida con la partecipazione della maggioranza degli iscritti; in **seconda convocazione** è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e sono vincolanti per tutti gli organi dell'**Associazione** e per gli Associati, e devono essere rese pubbliche secondo le modalità previste dal successivo articolo **13**.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto palese, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

#### **Art. 13- Il Consiglio Direttivo**

Il **Consiglio Direttivo** e gli organi da esso nominati restano in carica per **3 (tre) anni** e decadono, in ogni caso, con l'elezione del nuovo **Consiglio Direttivo** nominato dall'Assemblea.

Il **Consiglio Direttivo** subentrante e gli organi da esso eletti assumono le loro funzioni dalla data della nomina assembleare per accettazione.

Il **Consiglio Direttivo** dirige l'**Associazione** fino alla successiva Assemblea e delibera a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

I l **Consiglio Direttivo** delibera la convocazione dell'Assemblea dandone mandato al **Presidente**. La decisione di convocazione dell'Assemblea deve essere resa nota con almeno 15 (quindici) giorni di

anticipo per mezzo di affissione della relativa convocazione nei locali della sede associativa. In occasione di tale convocazione il **Consiglio Direttivo** approva un Regolamento delle operazioni elettorali che predisporrà tutte le norme che debbono osservarsi per l'indicazione delle candidature e per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

#### **Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il **Consiglio Direttivo**, eletto direttamente dall'Assemblea, può essere composto da un numero minimo di **3 (tre)** a un numero massimo di **31 (trentuno) membri**.

#### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il **Consiglio Direttivo**:

- approva la relazione del **Presidente** da sottoporre all'Assemblea congressuale;
- delibera le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- designa i rappresentanti dell'**Associazione** presso Enti, Società, Commissioni o Istituzioni pubbliche o private od altri organismi;
- delibera su ogni altra materia che non abbia delegato ad altri organi dell'**Associazione**;
- delibera inoltre in sede di ratifica sui provvedimenti di urgenza assunti dal **Presidente**.

Il **Consiglio Direttivo** provvede, entro il **31 dicembre** di ogni anno, a fissare un contributo annuale idoneo a coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione per l'anno successivo e deve provvedere ad approvare entro il mese di **aprile** il rendiconto economico finanziario dell'esercizio accompagnato da una relazione dell'Amministratore, e deve renderlo pubblico secondo le modalità previste dal precedente articolo **13**, entro i **15 (quindici)** giorni precedenti la data di approvazione.

Il **Consiglio Direttivo** può nominare Commissioni di lavoro permanenti o temporanee e i relativi responsabili e stabilisce norme regolamentari di natura organizzativa e amministrativa.

#### **Art. 16 - Nomina delle cariche**

Il **Consiglio Direttivo** elegge nel proprio seno:

- a) il **Presidente**;
- b) il **Coordinamento**, che può essere composto da un numero minimo di **3 (tre)** a un massimo di **11 (undici) membri**;
- c) il **Tesoriere**;

d) uno o più **Vicepresidenti** e se proposti.

Il **Consiglio Direttivo** si riunisce non meno di una volta ogni **3 (tre) mesi**.

Il **Coordinamento** svolge i compiti di attuazione delle delibere stabilite dal **Consiglio Direttivo** e dai regolamenti interni.

#### **Art. 17- Il Presidente**

Il **Presidente** è l'organo di rappresentanza legale dell'**Associazione** nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto, spettandogli in particolare le funzioni di:

- stabilire e mantenere rapporti con Enti e Associazioni;
- curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre agli organi collegiali e alle assemblee e congressi;
- convocare, fissandone l'ordine del giorno, e presiedere il **Consiglio Direttivo**;

- convocare l'Assemblea, su delibera del **Consiglio Direttivo**;

- firmare gli atti ufficiali dell'**Associazione**;

- sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative.

Il Presidente viene revocato dal Consiglio direttivo con le stesse modalità della elezione.

Il **Vice Presidente** o i Vice Presidenti e il Tesoriere sostituiscono il **Presidente** in caso di urgenza e impedimento o delega conferita dal **Presidente**: in caso di particolare urgenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti e del Tesoriere, le funzioni del **Presidente** sono temporaneamente assunte dal membro del **Consiglio Direttivo** più anziano in ordine di carica e, subordinatamente, di età.

#### **Art. 18 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della tenuta della contabilità, cura la riscossione dei contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione, predispone e presenta **annualmente il bilancio** preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale con le relative relazioni illustrative.

#### **Art. 19 - Revisori**

L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, potrà nominare uno o più Revisori Legali dei Conti, fino ad un massimo di tre, che dovranno vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'**Associazione**, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa. Essi sono



rieleggibili e possono essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'**Associazione**, avuto riguardo alla loro competenza.

#### **Art. 20 - Rieleggibilità e incompatibilità nelle cariche sociali**

I membri degli organi dell'**Associazione** e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili. I membri degli organi collegiali non possono partecipare alla discussione e alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21 - Il patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'**Associazione** è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti, anche a titolo di donazioni e lasciti. In ogni caso è vietato ripartire fra gli associati, in forme dirette o indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; è inoltre obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali dell'**Associazione**.

#### **Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'**Associazione**, che deve essere deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli aventi diritto, il patrimonio sarà devoluto a Enti od organismi che abbiano fini di utilità sociale.

Con delibera presa a maggioranza verrà anche scelto il destinatario del patrimonio e nominato un collegio di liquidatori una volta assolti i pagamenti ed eliminate le passività.

#### **Art. 23 - Riferimento alla legge**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.